

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 06 giugno 2017

D.g.r. 29 maggio 2017 - n. X/6645
Aggiornamento delle quote massime di rimborsi tariffari per i servizi di trasporto sanitario che non rivestono carattere di emergenza urgenza resi direttamente a cittadini da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario semplice

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Trasporto sanitario semplice è il trasporto di persone con impiego di ambulanza, autovettura e di furgone finestrato, limitatamente ai servizi effettuati da Soggetti convenzionati con l'Azienda Sanitaria, con contributo economico riconosciuto dalla stessa. Rientra altresì in tale tipologia di servizio il trasporto in ambulanza di persone che, in assenza di prescrizione di accompagnamento sanitario formulata da una Struttura Sanitaria, richiedono un accompagnamento:

- da domicilio a Strutture Sanitarie e/o Socio Sanitarie e viceversa,
- tra luoghi non sanitari.

Sono esclusi pertanto dalla definizione di trasporto sanitario semplice i servizi di trasporto ad uso sociale e socio assistenziale gestiti dagli enti locali, e, comunque, tutti i trasporti che esulano dall'ambito sanitario e sanitario semplice;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*» così come modificata dalle leggi regionali 11 agosto 2015, n. 23 e 22 dicembre 2015 n. 41, con particolare riferimento all'art. 16 che individua le funzioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza (AREU);

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali che disciplinano le attività di trasporto sanitario:

- la d.g.r. n. VIII/2470 dell'11.5.2006 «*Determinazioni in ordine alle quote massime di rimborsi tariffari per i servizi di trasporto sanitario che non rivestono carattere di emergenza urgenza resi direttamente a cittadini da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario*» che determina le quote massime di rimborso tariffario per le singole prestazioni previste, da riconoscersi ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, per i servizi di trasporto sanitario resi direttamente a cittadini che non rivestono carattere di emergenza urgenza;
- la d.g.r. n. X/5165 del 16 maggio 2016 «*Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero*» con particolare riferimento all'Allegato A, paragrafo 3.2 «*Controlli*» e paragrafo 3.3 «*Sanzioni*»;
- la d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 «*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016*» e in particolare il sub allegato 15 che aggiorna le tariffe di rimborso per il trasporto dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, dà indicazioni per la corretta gestione del trasporto dei soggetti nefropatici e le relative modalità di rimborso;

Dato atto che al fine di aggiornare anche le quote massime di rimborso di cui alla d.g.r. 2470/2006 per il trasporto sanitario semplice di persone che richiedono un accompagnamento da domicilio a strutture sanitarie e/o sociosanitarie e viceversa, ovvero tra luoghi non sanitari, AREU, a seguito di richiesta della Direzione Generale Welfare, con le seguenti note:

- del 3 novembre 2016, prot. n. 6384, comunica la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico composto da dirigenti di AREU, dirigenti e funzionari della Regione e da esperti di alcune Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) avente l'obiettivo di aggiornare le quote massime di rimborso per il trasporto sanitario semplice di persone che richiedono un accompagnamento da domicilio a strutture sanitarie e/o sociosanitarie e viceversa, ovvero tra luoghi non sanitari;
- del 22 febbraio 2017 (prot. pec DG Welfare G1.2017.7199) inoltra il documento rassegnato dal gruppo di lavoro, corredato dalle tariffe aggiornate per il trasporto sanitario semplice, elaborate sulla base di una puntuale analisi dei fattori produttivi di costo (costo del personale, ammortamento ambulanza/pulmino/auto, consumi, etc.), che è stato presentato e condiviso con gli organismi associativi;

Ritenuto pertanto, di approvare le quote massime di rimborso tariffario da riconoscersi ai soggetti autorizzati all'esercizio di attività di trasporto sanitario semplice resi direttamente ai cittadini così come riportate nel documento proposto dal gruppo di lavoro «*Tariffe rimborsi sanitari semplici*» - allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - in aggiornamento della d.g.r. VIII/2470/2006;

Ritenuto, inoltre di dare mandato agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti che esercitano l'attività di trasporto sanitario nel territorio di rispettiva competenza;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le quote massime di rimborso tariffario da riconoscersi ai soggetti autorizzati all'esercizio di attività di trasporto sanitario semplice resi direttamente ai cittadini, così come riportate nella tabella «*Tariffe rimborsi sanitari semplici*» - allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - in aggiornamento della d.g.r. VIII/2470/2006;

2. di dare mandato agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti che esercitano l'attività di trasporto sanitario nel territorio di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzione della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

TARIFE DI RIMBORSO TRASPORTI SANITARI SEMPLICI

TARIFFA 1						
Trasporti in Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti (compreso Ospedale San. Raffaele per Milano)						
Tariffa	Città > 150.000 abit.	Mezzo	Tariffa tratta singola	Tariffa forfetaria urbana per andata e ritorno dello stesso assistito compresa un'ora e mezza di attesa	Maggiorazione	
					Extraurbana al km	2° trasportato
Tariffa 1	Città > 150.000 abit.	Ambulanza 2 operatori	€ 49,00	€ 108,00	€ 0,95	€ 14,00
Tariffa 1	Città > 150.000 abit.	Pulmino a 2 operatori	€ 42,00	€ 93,00	€ 0,80	€ 12,00
Tariffa 1	Città > 150.000 abit.	Auto a 1 operatore	€ 24,00	€ 53,00	€ 0,50	€ 10,00
Tariffa 1	Città > 150.000 abit.	Centro Mobile Rianimazione escluso l'onorario medico	€ 70,00	€ 160,00	€ 1,15	€ 37,00

TARIFFA 2						
Trasporti nei Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti meno di 15 km a tratta)						
Tariffa	Città > 150.000 abit.	Mezzo	Tariffa tratta singola	Tariffa forfetaria da applicarsi per andata e ritorno dello stesso assistito entro 15 km di percorrenza compresa un'ora e mezza di attesa	Maggiorazione	
					Extraurbana al km	2° trasportato
Tariffa 2	≤ 15km/tratta	Ambulanza 2 operatori	€ 46,00	€ 101,00		€ 14,00
Tariffa 2	≤ 15km/tratta	Pulmino a 2 operatori	€ 42,00	€ 98,00		€ 12,00
Tariffa 2	≤ 15km/tratta	Auto a 1 operatore	€ 24,00	€ 53,00		€ 10,00
Tariffa 2	≤ 15km/tratta	Centro Mobile Rianimazione escluso l'onorario medico	€ 67,00	€ 150,00		€ 37,00



Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 06 giugno 2017

TARIFFA 3							
Trasporti dai Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti più di 15 km a tratta							
			Maggiorazione				
		Mezzo	Tariffa singola tratta	Tariffa forfetaria da applicarsi per andata e ritorno dello stesso assistito entro 15 km di percorrenza compresa un'ora e mezza di attesa	Oltre 15 km a tratta	2° trasportato	Fermo macchina per ogni ora o frazione eccedente la prima di attesa per singola tratta ed eccedente la prima ora e mezza di attesa per doppia tratta
Tariffa 3	> 15Km/tratta	Ambulanza 2 soccorritori	€ 46,00	€ 101,00	€ 0,95	€ 14,00	€ 35,00
Tariffa 3	> 15Km/tratta	Pulmino a 2 soccorritori	€ 42,00	€ 98,00	€ 0,80	€ 12,00	€ 35,00
Tariffa 3	> 15Km/tratta	Auto a 1 soccorritore	€ 24,00	€ 53,00	€ 0,50	€ 10,00	€ 17,00
Tariffa 3	> 15km/tratta	Centro Mobile Rianimazione escluso l'onorario medico	€ 67,00	€ 150,00	€ 1,15		€ 37,00

Nota: Eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e ZTL devono essere radddebitati all'utente a fronte di presentazioni del giustificativo